

CAPITOLATO D'ONERI

Concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, incluso l'espletamento del servizio di pubbliche affissioni, e della/del tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei Comuni di: Avio (solo imposta pubblicità e pubbliche affissioni), Besenello, Calliano, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Terragnolo, Trambileno, Volano.

Codice CIG:_____

Il presente Capitolato d'Oneri disciplina la concessione del servizio di liquidazione, riscossione ed accertamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, nonché il servizio di pubbliche affissioni, (Parte A) e della/del Tassa/Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (Parte B) (Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni), per i Comuni indicati agli artt. 1 e 15.

PARTE A

Concessione del servizio di liquidazione, riscossione ed accertamento della Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni

Articolo 1: Oggetto del Capitolato

La parte A del presente Capitolato d'Oneri regola i rapporti contrattuali della concessione del servizio di liquidazione, riscossione ed accertamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, incluso l'espletamento del servizio di pubbliche affissioni, di cui al Capo 1° del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Nella parte A del presente Capitolato ogni citazione relativa al "Comune" deve intendersi singolarmente riferita ad ognuno dei seguenti Comuni: AVIO, BESENELLO, CALLIANO, NOGAREDO, NOMI, POMAROLO, RONZO-CHIENIS, TERRAGNOLO, TRAMBIENO, VOLANO.

L'assegnazione del servizio comporta la sottoscrizione di singoli contratti con i Comuni di AVIO, BESENELLO, CALLIANO, NOGAREDO, NOMI, POMAROLO, RONZO-CHIENIS, TERRAGNOLO, TRAMBIENO, VOLANO.

I Comuni trasferiscono all'assegnatario della gestione del servizio le "potestà pubbliche" relative alla gestione medesima, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente capitolato.

I servizi di cui all'art. 1 del presente capitolato sono di seguito specificati:

A) SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

L'assegnatario si impegna a svolgere il servizio delle pubbliche affissioni, ossia ad affiggere i manifesti pubblicitari, utilizzando gli appositi impianti.

Le affissioni saranno effettuate negli appositi spazi dall'assegnatario del servizio, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone i Comuni.

Le richieste di affissioni di manifesti e d'altri mezzi pubblicitari devono essere inoltrate direttamente all'assegnatario della gestione che deve provvedervi in conformità alle norme vigenti.

Il servizio deve essere eseguito con la massima puntualità, esattezza e sollecitudine e non può prevedere prestazioni diverse da quelle richieste. Devono essere curati tutti gli adempimenti necessari per la regolare e ordinata gestione dei servizi affidati sotto l'aspetto amministrativo, finanziario e fiscale.

L'eventuale affissione dei manifesti esenti ai sensi delle disposizioni normative o regolamentari vigenti è a carico dell'assegnatario, al quale, per tale prestazione non spetta alcun rimborso spese.

Ogni manifesto o altro mezzo pubblicitario simile può essere affisso solo se sullo stesso viene apposta la dicitura "COMUNE DI (denominazione del comune interessato) SERVIZIO PUBBLICITA' ED AFFISSIONI" e la data di inizio nonché di scadenza dell'affissione stessa.

Scaduto detto termine l'assegnatario della gestione deve coprire completamente i manifesti con altri nuovi o con fogli di carta, in modo da non prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale fu concessa e per cui furono riscossi i corrispondenti diritti.

B) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

L'assegnatario si impegna a gestire l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni consistente nello svolgimento di ogni attività istruttoria, nella predisposizione ed adozione di tutti gli atti amministrativi attinenti alla liquidazione, all'accertamento ed alla riscossione, ed in particolare:

1. richiedere, ove necessario, presso i competenti Servizi comunali tutte le informazioni, i documenti ed i provvedimenti di ogni tipo necessari per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dell'imposta;
2. ricevere dagli utenti le domande per l'affissione di manifesti pubblicitari ed, in generale, a ricevere ogni comunicazione, dichiarazione, istanza attinente alla gestione del servizio, che deve essere svolto con le modalità specificate nella precedente lettera A);
3. quantificare l'imposta e i diritti sulle pubbliche affissioni che devono essere corrisposti dai soggetti passivi, applicando le vigenti tariffe stabilite dal competente organo comunale;
4. verificare che i soggetti passivi effettuino i pagamenti nel rispetto dei termini stabiliti e con l'osservanza delle prescritte modalità;
5. accertare i casi di evasione e/o elusione dell'imposta sulla pubblicità con conseguente emissione dei relativi avvisi;
6. effettuare la riscossione dell'imposta e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
7. effettuare la riscossione coattiva anche mediante la procedura prevista dal R.D. 639/1910;
8. gestire direttamente ogni eventuale contenzioso avanti i competenti organi giurisdizionali.

Articolo 2: gestione del servizio e obblighi del concessionario

La gestione del servizio relativo all'Imposta comunale sulla Pubblicità ed al Diritto sulle Pubbliche Affissioni è unica ed inscindibile ed è affidata in esclusiva al Concessionario.

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà senz'altro sostituirsi al concessionario per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le penalità previste.

Il concessionario organizzerà i servizi di accertamento e riscossione a propria discrezione, osservando le disposizioni di legge in materia e dovrà eseguire il servizio con la massima puntualità, esattezza e sollecitudine, rispettando anche tutti gli impegni assunti e sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità, provvedendo a tutte le spese pertinenti.

In particolare il concessionario dovrà:

- applicare il D. Lgs. 507/1993 e s.m.i. e tutte le disposizioni legislative e regolamentari regolanti la materia, anche di successiva emanazione;
 - applicare il regolamento e le tariffe deliberate dal Comune;
 - applicare la Legge 27.07.2000 n. 212 "Statuto dei contribuenti";
- Il Concessionario dovrà inoltre:
- gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici. A tal fine i programmi devono consentire: acquisizione delle denunce originarie e di variazione; stampa schede contribuenti con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione, alle eventuali autorizzazioni richieste e alla situazione storica dei versamenti; gestione dell'evasione e dell'elusione con la stampa delle liste dei contribuenti; gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione; gestione dei rimborsi e del contenzioso; gestione del programma di recupero dell'abusivismo.
 - mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica

necessaria per la denuncia e il pagamento delle imposte, il cui contenuto dovrà essere concordato con il Comune.

- Ricevere e rispondere ai reclami degli utenti;
- non concedere riduzioni o agevolazioni dell'imposta o del diritto ad alcuno se non quelle tassativamente previste dal Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e dal vigente regolamento comunale;
- non pretendere alcun compenso straordinario dai contribuenti, se non quelli previsti espressamente dalla normativa e dal Regolamento comunale;
- denunciare al Comune le eventuali infrazioni alle disposizioni di legge e regolamentari nelle materie oggetto della presente concessione, per i provvedimenti del caso, adottando comunque tutti i provvedimenti di propria competenza;
- consentire al personale dell'Ente eventuali accessi per verificare la regolarità della gestione.
- curare il contenzioso e la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate affidate;
- conservare presso la sede tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla gestione del servizio (bollettari, dichiarazioni, accertamenti, ecc.) a disposizione dell'Ente per tutta la durata della concessione;
- a rendere in qualità di agente contabile ai sensi dell'art. 27 comma 2 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L modificato con DPREG 1 febbraio 2005 n. 4/L il conto della propria gestione nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti e dal Regolamento di contabilità del Comune.

In prossimità della scadenza del contratto in tempo utile per la predisposizione della nuova gara, e comunque entro i tre mesi precedenti la scadenza, la ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune tutti i dati statistici, dati contabili, informazioni, istruzioni o altro, inerenti la gestione, utili e/o necessari per la valutazione complessiva del servizio e per predisporre una completa documentazione di gara e mettere a disposizione dei potenziali concorrenti quanto necessario per le opportune valutazioni.

Se alla scadenza del contratto, fosse un altro il soggetto aggiudicatario del servizio de quo, perché vincitore della nuova gara di affidamento, la ditta "uscente" dovrà garantire un corretto trasferimento di tutte le informazioni, documenti o banche dati inerenti la gestione del servizio, al nuovo concessionario, nonché fornirgli tutte le informazioni o elementi necessari alla prosecuzione del servizio.

Nel caso di mancata collaborazione nella fase di predisposizione della nuova gara o del subentro del nuovo concessionario al termine del contratto, l'Amministrazione comunale potrà applicare la penale prevista all'art. 31.

Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, comprese l'effettuazione di affissioni per le quali siano già stati corrisposti diritti alla precedente gestione. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti la gestione del servizio, comprese quelle derivanti dalla gestione del contenzioso.

Il concessionario dovrà tenere costantemente aggiornato con procedure informatiche le fattispecie impositive ed esibirle a richiesta dell'Amministrazione.

Articolo 3: Impianti per le affissioni

Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il concessionario assume tutta ed intera la responsabilità del servizio intendendosi delegato dal Comune nell'esercizio di tutti i diritti, doveri e privilegi riservati dal Comune stesso in materia di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi di cui all'art. 1 in applicazione delle disposizioni regolamentari e delle tariffe vigenti.

Il Concessionario, agli effetti dell'espletamento del servizio, si assume l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

- di prendere in regolare consegna, previa redazione di apposito verbale-elenco, tutti i quadri, i tabelloni e gli altri impianti e materiali di proprietà del Comune comunque immessi nel servizio, obbligandosi alla loro riconsegna, nell'attuale buono stato in cui si trovano, alla naturale scadenza del contratto, salvi soltanto i deterioramenti derivanti dall'uso normale;
- di provvedere, a propria cura, all'installazione ed alla manutenzione di altri quadri, tabelloni o impianti comunque denominati nel numero e nella forma che il Comune

riterrà opportuno prescrivere per il buon funzionamento del servizio. L'ubicazione di tale materiale sarà determinata dal Comune. Provvederà inoltre ad installare nuovi impianti, qualora i singoli Comuni ritengano necessario implementare la dotazione esistente. Gli interventi dovranno comunque essere attuati secondo le direttive impartite dai Comuni dandone comunicazione preventiva al fine di consentire i relativi controlli;

- al termine della concessione è fatto obbligo al concessionario di consegnare tutti gli impianti al Comune che li assumerà a proprio carico essendone comunque proprietario, senza alcun diritto ad indennizzo a favore del Concessionario per la parte di costo rimasta a suo carico rispetto a quanto indicato al precedente punto.

Articolo 4: Manutenzione degli impianti per affissione.

Gli impianti di proprietà del Concessionario e/o del Comune dovranno essere costantemente mantenuti in condizioni di perfetta efficienza da parte del Concessionario che dovrà procedere alla sostituzione di quelli che verranno riconosciuti inutilizzabili, nelle modalità e con la ripartizione degli oneri come indicato al precedente articolo 3.

Fanno carico al concessionario sia per gli impianti già installati che per tutti gli impianti di nuovo apporto, gli eventuali canoni di indennizzo richiesti da privati o terzi per occupazione di facciate ed altri spazi di proprietà privata sui quali siano installati impianti pertinenti il predetto servizio, fatta eccezione quelli affissi sugli edifici di proprietà comunale o collocati sopra suolo pubblico che saranno esenti dal pagamento di qualsiasi canone o imposta.

Articolo 5: Richieste di affissione

Il Concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 22 del D.Lgs. 507/93, nonché del richiamato Regolamento Comunale, negli spazi ad esse appositamente previsti.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario che provvede conseguentemente.

Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla richiesta medesima ed all'eseguito versamento.

Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, indicante la data dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.

Articolo 6: Affissioni scadute

Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa. Alla scadenza dell'affissione è tenuto a coprirli con nuovi manifesti o con fogli di carta. Entrambi devono comunque essere di grammatura tale da coprire quelli scaduti. Difformemente il Concessionario è tenuto alla rimozione dei manifesti scaduti.

Articolo 7: Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi

Il Concessionario dovrà tempestivamente segnalare alla Polizia Municipale le eventuali violazioni riguardanti le affissioni e/o pubblicità abusive per i provvedimenti sanzionatori di competenza dell'Ente. Trascorsi 3 (tre) giorni dall'avvenuta comunicazione, il Concessionario potrà provvedere alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 507/93.

Le affissioni eseguite in difformità alla norma saranno considerate abusive ad ogni effetto e soggette alle sanzioni amministrative previste dall'art. 24 sopra citato.

Articolo 8: Contabilità, stampati e bollettari

Il Concessionario a sua cura e spese, deve predisporre tutti gli stampati, i registri, i bollettari e quant'altro necessario alla corretta gestione del servizio.

Il Concessionario potrà eseguire sia presso sedi centrali, sia presso sedi periferiche, l'elaborazione dei dati e la predisposizione degli atti.

Per tutte le entrate derivanti dall'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni dovuti per esposizione di mezzi o altre forme pubblicitarie e per affissioni nell'ambito del territorio del Comune dovrà essere rilasciata quietanza con l'elencazione analitica dei mezzi tassati e, per la pubblicità, delle posizioni.

Il Concessionario è tenuto a conservare almeno per tutta la durata dell'appalto il registro protocollo, il giornale di cassa, il registro delle commissioni ricevute ed i bollettari delle riscossioni e ad esibirli ad ogni richiesta del Comune per i necessari controlli. Al termine della concessione gli stessi dovranno essere consegnati entro trenta giorni solari al Comune, il quale provvederà a redigere un verbale di consegna e provvederà alla loro custodia sino al compimento della prescrizione decennale.

Articolo 9: Esenzioni – Riduzioni

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dal D. Lgs. 507/1993 e dai rispettivi Regolamenti Comunali o direttive dirigenziali nonché Deliberazioni di Giunta Comunale.

Il concessionario provvederà, a suo carico, ad effettuare tutte le affissioni rese obbligatorie per legge, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, ed applicherà le riduzioni previste dall'articolo 20 dello stesso Decreto Legislativo.

Articolo 10: Affissioni di manifesti comunali

Il concessionario è tenuto ad effettuare gratuitamente l'affissione di tutti i manifesti del Comune, quale ne sia l'oggetto e la finalità, purché rechino nell'intestazione la scritta "Comune di _____" e che siano concernenti tutte le funzioni amministrative, economiche, culturali, sportive, ricreative, sociali, ecc che il Comune esplica direttamente o in forma associata con altri enti pubblici.

PARTE B

Concessione del servizio di riscossione ed accertamento della Tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Articolo 11: Oggetto del Capitolato

La parte B del presente Capitolato d'Oneri regola i rapporti contrattuali della concessione del servizio di riscossione ed accertamento della Tassa/Canone per l'Occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo 2° del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Nella parte B del presente Capitolato ogni citazione relativa al "Comune" deve intendersi singolarmente riferita ad ognuno dei seguenti Comuni: BESENELLO, CALLIANO, NOGAREDO, NOMI, POMAROLO, RONZO-CHIENTIS, TERRAGNOLO, TRAMBILENO, VOLANO.

L'assegnazione del servizio comporta la sottoscrizione di singoli contratti con i Comuni di BESENELLO, CALLIANO, NOGAREDO, NOMI, POMAROLO, RONZO-CHIENTIS, TERRAGNOLO, TRAMBILENO, VOLANO.

I Comuni trasferiscono all'assegnatario della gestione del servizio le "potestà pubbliche" relative alla gestione medesima, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente capitolato.

Il servizio di cui al presente articolo 11 è di seguito specificato:

A) TASSA/CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA E PERMANENTE

L'assegnatario si impegna a gestire la tassa/il canone di occupazione suolo pubblico sia temporanea che permanente consistente nello svolgimento di ogni attività istruttoria, nella predisposizione ed adozione di tutti gli atti amministrativi attinenti alla liquidazione, all'accertamento ed alla riscossione, ed in particolare:

1. richiedere presso i competenti Servizi comunali tutte le informazioni, i documenti ed i provvedimenti di ogni tipo (concessioni/autorizzazioni comunali) necessari per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione della tassa;
2. quantificare la tassa che deve essere corrisposta dai soggetti passivi, applicando le vigenti tariffe stabilite dal competente organo comunale;
3. verificare che i soggetti passivi effettuino i pagamenti nel rispetto dei termini stabiliti e con

l'osservanza delle prescritte modalità;

4. accertare i casi di evasione e/o elusione della tassa con conseguente emissione dei relativi avvisi;
5. effettuare la riscossione della tassa;
6. effettuare la riscossione coattiva anche mediante la procedura prevista dal R.D. 639/1910;
7. gestire direttamente ogni eventuale contenzioso avanti i competenti organi giurisdizionali.

Articolo 12: gestione del servizio e obblighi del concessionario

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato d'Oneri, nel Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Regolamento del Comune adottato in materia, con l'applicazione delle tariffe vigenti nel Comune.

Il Concessionario non è responsabile per atti posti in essere, a seguito di espressa disposizione del Comune, eventualmente riconosciuti, anche successivamente, non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il Concessionario:

- applicherà le tariffe deliberate dal Comune ed ogni altro provvedimento riguardante la riscossione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, adottato dagli organi competenti;
- curerà il servizio con la massima puntualità e sollecitudine, garantendo l'efficienza e la perfetta funzionalità dello stesso su tutto il territorio del Comune, sollevando il medesimo da qualsiasi responsabilità;
- organizzerà il servizio di riscossione ed accertamento a propria discrezione, fermo restando l'osservanza di quanto previsto al precedente comma 2 e potrà, per esigenze meccanografiche ed amministrative, accentrare presso la propria sede principale od agenzia di zona l'elaborazione degli atti relativi, utilizzando, ove necessario, stampati su modulo continuo;
- provvederà ad incassare tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, per i tributi oggetto della concessione regolata dal presente Capitolato;
- riceverà gli eventuali ricorsi dei contribuenti e curerà il contenzioso in tutte le sue fasi; per opportuna conoscenza, copia dei ricorsi e delle controdeduzioni, dovrà essere trasmessa al Comune;
- potrà conservare nella propria sede la documentazione amministrativa-contabile relativa alla gestione del servizio, fermo restando l'obbligo di produrre la medesima documentazione, a semplice richiesta, per i controlli ritenuti necessari e, comunque, per ogni esigenza degli organi di vigilanza del Comune;
- provvederà ad impiantare l'archivio anagrafico dei contribuenti ed al suo costante aggiornamento, con le indicazioni relative all'ubicazione delle occupazioni, all'ammontare della tassa ed agli estremi di versamento e dovrà consegnare annualmente la banca dati aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente entro il 31 gennaio dell'anno in corso, con le modalità stabilite dai singoli comuni;
- denuncerà al Comune le eventuali infrazioni alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di Tassa/Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, per i provvedimenti del caso, adottando comunque tutti i provvedimenti di propria competenza;
- presenterà il Conto Giudiziale ai sensi del combinato disposto dall'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 112 del 13 aprile 1999 e dall'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

In prossimità della scadenza del contratto in tempo utile per la predisposizione della nuova gara, e comunque entro i tre mesi precedenti la scadenza, la ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune tutti i dati statistici, dati contabili, informazioni, istruzioni o altro, inerenti la gestione, utili e/o necessari per la valutazione complessiva del servizio e per predisporre una completa documentazione di gara e mettere a disposizione dei potenziali concorrenti quanto necessario per le opportune valutazioni.

Se alla scadenza del contratto, fosse un altro il soggetto aggiudicatario del servizio de quo, perché vincitore della nuova gara di affidamento, la ditta "uscente" dovrà garantire un corretto

trasferimento di tutte le informazioni, documenti o banche dati inerenti la gestione del servizio, al nuovo concessionario, nonché fornirgli tutte le informazioni o elementi necessari alla prosecuzione del servizio.

Nel caso di mancata collaborazione nella fase di predisposizione della nuova gara o del subentro del nuovo concessionario al termine del contratto, l'Amministrazione comunale potrà applicare la penale prevista all'art. 31.

Articolo 13: Contabilità, stampati e bollettari

Il Concessionario a sua cura e spese, deve predisporre tutti gli stampati, i registri, i bollettari e quant'altro necessario alla corretta gestione del servizio.

Il Concessionario potrà eseguire sia presso sedi centrali, sia presso sedi periferiche, l'elaborazione dei dati e la predisposizione degli atti.

Per tutte le entrate derivanti dalla Tassa/Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche dovrà essere rilasciata quietanza con l'elencazione analitica delle occupazioni e dei relativi periodi.

Il Concessionario è tenuto a conservare almeno per tutta la durata dell'appalto il registro protocollo, il giornale di cassa, il registro delle commissioni ricevute ed i bollettari delle riscossioni ed ad esibirli ad ogni richiesta del Comune per i necessari controlli. Al termine della concessione gli stessi dovranno essere consegnati al Comune.

Articolo 14: altre norme relative al servizio

Gli uffici o i servizi comunali che rilasciano le autorizzazioni o adottano provvedimenti riguardanti le occupazioni del suolo pubblico, dovranno trasmettere copia degli atti al Concessionario per ogni verifica di propria competenza.

Il servizio di vigilanza municipale fornirà la massima assistenza, ogni qualvolta si rendesse necessario, a richiesta del Concessionario.

NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE PARTI

Articolo 15: Concessione del servizio e corrispettivo

La concessione del servizio è affidata in concessione a canone annuo fisso.

L'aggiudicazione del servizio comporterà la sottoscrizione di singoli contratti con i Comuni di AVIO (solo per imposta pubblicità e pubbliche affissioni), BESENELLO, CALLIANO, NOGAREDO, NOMI, POMAROLO, RONZO-CHIENIS, TERRAGNOLO, TRAMBIENO, VOLANO.

Il Concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio, previsti dal Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Regolamento del Comune e da qualsiasi altra disposizione legislativa attinente alla materia.

Articolo 16: Durata della concessione

La concessione ha durata di un anno (1) naturale successivo e continuo, decorrenti dall'inizio della gestione dei servizi oggetto della concessione fino alla data del 31.12.2016.

Ai sensi della normativa vigente in materia, l'Ente concedente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e ove ne ravvisasse la convenienza o l'opportunità, di rinnovare il contratto per un uguale periodo e quindi sino al termine del 31 dicembre 2017, alle stesse condizioni del contratto di concessione in corso o con condizioni migliorative per il Comune, dandone comunicazione scritta all'impresa aggiudicataria almeno tre mesi prima della scadenza.

Allo scadere della concessione, il soggetto affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni del contratto di servizio vigente alla scadenza, nelle more del nuovo affidamento o in pendenza di ricorsi o contenziosi di varia natura.

La concessione si intende risolta di pieno diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate disposizioni normative portanti l'abolizione dei presupposti e dell'oggetto della concessione stessa; mentre se fossero emanate disposizioni che dovessero solo variarne i presupposti, le condizioni potranno essere riviste dalle parti nei termini e modi descritti al successivo articolo 18.

Qualora, per qualsiasi motivazione, non fosse possibile formalizzare l'assegnazione definitiva e

la sottoscrizione del contratto entro il primo gennaio 2016, la decorrenza verrà stabilita ad una data successiva, compatibile con l'affidamento, fermo restando la durata del contratto di anni due, oltre al rinnovo.

Ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D. Lgs. 163/2006, per motivi d'urgenza, l'Amministrazione può autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie di cui ai paragrafi 28 e 29 del presente Capitolato d'onori, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria.

Articolo 17: Corrispettivo

Il corrispettivo del servizio è determinato dal canone annuo netto fisso, dovuto dal concessionario al Comune, nella misura risultante dalla gara.

I valori di riferimento che fungono da base di gara e di riferimento per la formulazione dell'offerta di gara vengono di seguito elencati:

CANONE ANNUO BASE PER OFFERTA			
	TOSAP/COSAP		IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
Comune di Avio		non in gara	11.510,00
Comune di Besenello:	TOSAP	3.000,00	4.000,00
Comune di Calliano:	TOSAP	4.500,00	5.500,00
Comune di Nogaredo:	COSAP	4.800,00	3.400,00
Comune di Nomi:	TOSAP	2.000,00	1.900,00
Comune di Pomarolo:	TOSAP	3.500,00	1.100,00
Comune di Ronzo-Chienis:	TOSAP	2.700,00	1.300,00
Comune di Terragnolo	COSAP	1.800,00	200,00
Comune di Trambileno:	TOSAP	2.100,00	1.000,00
Comune di Volano:	TOSAP	5.500,00	11.000,00

Sulla base dei canoni annui fissi riportati nella tabella di cui sopra, l'offerta dovrà essere migliorativa in termini percentuali nonchè univoca per tutti i Comuni e a tutti i servizi.

Nessun diritto è dovuto all'assegnatario oltre al canone annuo fisso.

Articolo 18: Revisione corrispettivo

Qualora nel corso della durata del contratto, dovessero intervenire modificazioni tariffarie, legislative e regolamentari idonee a modificare gli aspetti economici previsti (ed in particolare gli adempimenti richiesti), che comportino una variazione – in aumento o in diminuzione – superiore al 10% del gettito annuo, il canone annuo dovuto dal concessionario al Comune deve essere adeguato in relazione al maggiore o minore introito.

Nel caso in cui il Comune decidesse di passare, nel corso della durata della concessione, dall'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità all'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) ovvero della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche al canone per l'occupazione spazi e aree pubbliche (COSAP), la concessione proseguirà fino alla sua naturale scadenza, fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali in relazione alla conseguente modifica del gettito derivante dalla stessa.

Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative volte alla trasformazione/modificazione delle imposte oggetto di affidamento in altre tipologie di entrata di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione, le parti potranno concordare una rimodulazione dei corrispettivi e/o rinegoziazione delle condizioni.

E' fatta comunque salva la facoltà da parte del Comune e del concessionario di recedere dal contratto, qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sulle modifiche da apportare in seguito a quanto previsto al comma precedente, con preavviso di almeno trenta giorni.

Dette disposizioni si applicheranno anche nel caso di una variazione del quadro normativo tributario a seguito della progressiva introduzione ed applicazione del federalismo fiscale, come ad esempio l'introduzione e la regolamentazione della cosiddetta I.M.U. secondaria.

Articolo 19: Versamenti

Il concessionario ha l'obbligo di versare alla Tesoreria Comunale l'ammontare del canone stabilito, in rate mensili posticipate, scadenti il decimo giorno successivo al mese di riferimento.

Per il tardivo versamento delle somme dovute dal Concessionario si applica un'indennità di mora sugli importi non versati, rapportata al tasso legale vigente, che può essere riscossa dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

In caso di totale mancato versamento, l'Amministrazione Comunale procede all'incameramento della cauzione definitiva ed alla rescissione del contratto di concessione.

Articolo 20: Requisiti e sopralluogo obbligatorio

L'assegnatario della gestione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritto all'Albo di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000 nr. 289;
- essere in possesso di certificati rilasciati dalle Amministrazioni Comunali competenti, attestanti che la Ditta ha gestito per un periodo non inferiore ad un triennio i servizi di cui trattasi in almeno cinque comuni appartenenti alla classe V[^] o superiore prevista dall'articolo n. 2 del D.Lgs 507/93 (da allegare in originale o copia conforme all'originale);
- di essere in regola con i requisiti di cui all'art 38 del DLgs 12.04.2006 n. 163.
- essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 per l'accertamento e la riscossione dei tributi ed altre entrate locali, rilasciata da primario Ente certificatore accreditato al SINCERT od analogo ente europeo.

E' inoltre necessario aver effettuato il sopralluogo presso ciascun Comune concedente (Avio (solo imposta pubblicità e pubbliche affissioni), Besenello, Calliano, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Terragnolo, Trambileno, Volano) e di aver ricevuto copia del verbale di avvenuto sopralluogo da parte degli stessi. L'originale del verbale dovrà essere allegato, a pena di esclusione dalla gara, alla documentazione di cui al presente articolo.

Il sopralluogo potrà avvenire previo appuntamento da concordare con la Comunità della Vallagarina (tel. 0464/484237). L'omessa effettuazione del sopralluogo comporterà l'esclusione dalla gara. Il sopralluogo deve essere effettuato in tempi tali da permettere poi la redazione del progetto di gara di offerta e quindi l'effettuazione dello stesso è possibile entro e non oltre la data tassativa del _____

Articolo 21: Adempimenti agenti contabili

Per somme rimosse devono intendersi quelle incassate con vari sistemi (manuale, bonifici, ecc.) gestiti dalla ditta affidataria o con altre modalità che dovessero essere proposte nel progetto di gestione o attivate durante la vigenza del contratto.

Considerata la quantità di denaro maneggiato dal concessionario per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente concessione, lo stesso verrà nominato "agente contabile esterno" e assoggettato, in quanto tale, agli adempimenti e alle responsabilità, nessuna esclusa, previsti agli articoli 93 e 233 del Decreto legislativo 267/2000.

A tal fine si precisa, che come previsto dalla normativa vigente, in caso di rilievo di irregolarità nella gestione degli incassi o di tardivi versamenti/bonifici, nei termini previsti dal presente capitolato, il Comune procederà alla puntuale segnalazione alla Corte dei Conti per gli adempimenti e per le conseguenze del caso.

Tutte le somme introitate, a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità, dovranno essere versate tempestivamente su un apposito conto corrente che dovrà essere dedicato a tale scopo e solo per gli incassi del Comune, con oneri a proprio carico, e successivamente riversate sul conto di tesoreria del Comune, indicando come causale "Imposta pubblicità mese di _____ anno _____" ovvero "Tassa/canone occupazione suolo e aree pubbliche mese _____ anno _____".

Su tale conto intestato al concessionario dovranno confluire anche le riscossioni derivanti da versamenti direttamente acquisiti o con altre modalità di versamento definite dallo stesso ed autorizzate dal Comune. Le riscossioni possono avvenire anche in contanti previo rilascio di quietanza utilizzando appositi bollettari.

Il concessionario dovrà presentare al Comune una rendicontazione dettagliata delle riscossioni riportante gli estremi del versamento e l'importo riscosso nel periodo di riferimento

Il concessionario dovrà provvedere altresì alla conservazione ordinata e cronologica dei versamenti e relative quietanze effettuati dai contribuenti, nonché dei riversamenti effettuati al Comune; il concessionario è inoltre tenuto a comunicare i dati e, su richiesta, ad inviare copia delle quietanze di riscossione, delle scritture contabili ed estratti conto a giustificazione dei riversamenti.

Articolo 22: variazione di tariffa

Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dal Comune e comunque in conformità alle disposizioni vigenti.

Qualora nel corso della concessione si verificassero modifiche derivanti da provvedimenti legislativi o da deliberazioni del Comune si applica quanto già previsto al precedente articolo 18.

Articolo 23: Organizzazione del servizio

Il concessionario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza e il buon andamento. A tal fine ha l'obbligo di allestire un apposito recapito nell'ambito della Comunità della Vallagarina, che dovrà comunque risultare di gradimento del Comune.

L'organizzazione del recapito locale e l'impiego del personale costituirà oggetto di valutazione del progetto presentato in sede di gara.

Alla data del verbale di consegna, in attesa di trovare una sede adeguata, il concessionario ha l'obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell'utenza.

All'esterno del recapito dovrà essere apposta una targa con la dicitura:

Comune di _____ Servizio Affissioni Pubblicità/Tassa/Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (ditta....) nonché l'indicazione degli orari di apertura al pubblico.

Presso il recapito dovranno essere esposti, per la consultazione:

- Le tariffe approvate dall'ente;
- I regolamenti comunali dei servizi oggetto della Concessione;
- L'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- Il Registro delle commissioni di affissione;

Il recapito dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza ed essere dotato di tutti i servizi necessari per le attività.

Articolo 24: Nomina funzionario responsabile

Il concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dalla normativa di settore.

Il concessionario, inoltre, provvede a nominare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e il responsabile della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 1, e 2, debbono essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione Comunale ed entro otto giorni dalla loro eventuale sostituzione.

Articolo 25: Vigilanza e controllo

Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.

Il Responsabile del Servizio Tributi e il responsabile della polizia municipale, ognuno per la rispettiva competenza, curano i rapporti con il concessionario, svolgono una funzione di indirizzo e ne sovrintendono la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri servizi comunali, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale per il tramite del personale appositamente incaricato, può in qualunque momento e anche senza preavviso disporre ispezioni e controlli preventivi, nonché richiedere documenti ed informazioni, anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.

Di ogni verifica o controllo verrà steso apposito verbale in duplice copia uno dei quali rimarrà alla società concessionaria.

La ditta si impegna a trasmettere all'Ente con una periodicità da concordare, e comunque almeno una volta all'anno, una relazione sull'andamento tecnico della gestione globale del servizio, necessaria per una valutazione dell'efficacia degli interventi e dei risultati conseguiti.

Articolo 26: Spese a carico del Concessionario

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato d'oneri, comprese quelle relative alle spese contrattuali.

Articolo 27: Personale

Il Concessionario deve impiegare le necessarie figure professionali, atte a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Il concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

La ditta si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e degli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo di effettuazione del servizio; inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge e all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevata l'Amministrazione comunale

La regolarità retributiva, contributiva e assicurativa deve essere mantenuta nel corso della concessione in quanto requisito di ordine generale indicativo della capacità a contrattare del concessionario. In relazione al rilevato inadempimento di uno o più obblighi in materia di retribuzioni, previdenza e assicurazioni obbligatorie dei lavoratori impegnati nella concessione, la stazione concedente può procedere a risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dagli artt. 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006, e dall'art. 4 del DPR 207/2010, fatte salve le segnalazioni dovute alle autorità competenti e l'eventuale pagamento agli Istituti creditori, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

La ditta concessionaria, in osservanza alle norme vigenti in materia di lavoro, esonera espressamente l'Amministrazione comunale da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

Il personale addetto dovrà risultare di gradimento del Comune che in presenza di gravi e comprovati motivi, potrà chiedere la rimozione e la conseguente e successiva sostituzione di parte o di tutto il personale in servizio. Le motivazioni dovranno essere formalmente notificate dal Comune al concessionario, che entro e non oltre trenta giorni dalla notifica, dovrà comunicare al Comune le decisioni che intende o non intende adottare.

Articolo 28: Cauzione definitiva

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi, derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente capitolato d'oneri, dell'eventuale risarcimento danni, il concessionario è tenuto a costituire, prima della stipulazione dei singoli contratti di concessione, **cauzione definitiva, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dalla legge 10.06.1982, n° 348 e dall'art. 113 del D.Lgs 163/06, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, di importo pari al 10% del valore contrattuale riferibile a ciascun Comune.** Ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'importo della cauzione da presentare può essere ridotto del 50%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e prorogabile qualora l'operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento.

La cauzione verrà svincolata, nei modi di legge, entro 180 giorni dalla data di scadenza della concessione e, comunque, dopo la verifica della regolarità della gestione.

E' facoltà dell'Aggiudicataria prestare un'unica cauzione definitiva con un unico atto; nel qual caso la garanzia dovrà essere specificatamente destinata a ciascun Comune per il relativo importo.

Articolo 29: Assicurazione a carico del concessionario

Il concessionario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa e la natura, derivanti dalla propria attività di gestione restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, civile e penale dipendente dall'esercizio della concessione.

Il concessionario, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'Amministrazione dalla Responsabilità contro terzi per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta.

Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per danni alle persone e di almeno 200.000,00 per danni alle cose.

Tale polizza assicurativa dovrà obbligatoriamente contenere la seguente formula: "L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia in analogia a quanto previsto dall'art. 125, comma 5, del DPR 207/2010".

Per ogni rapporto derivante o connesso con il presente affidamento l'Impresa manleverà il Comune da ogni responsabilità nei confronti di terzi.

Articolo 30: Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto è vietato, salvo che per le attività successivamente indicate al comma 6 del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b) del D.M. 289/2000, il conferimento in subappalto del servizio a terzi comporta la cancellazione d'ufficio del concessionario dall'albo.

Il subappalto comporta la facoltà dell'Ente di dichiarare la risoluzione di diritto della concessione-contratto con effetto dal giorno successivo a quello della notifica dell'atto con cui il Comune ha adottato la relativa decisione.

Non è consentita la cessione del contratto.

Non sono considerate cessioni, ai fini della presente concessione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con l'Amministrazione. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, si applicherà quanto previsto all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 è consentito il subappalto nella misura non superiore al 30% (trenta per cento) del valore contrattuale, esclusivamente per l'attività della materiale affissione dei manifesti, dell'attività di stampa e postalizzazione e della fornitura, installazione e manutenzione degli impianti affissionistici; a tal fine il concorrente all'atto dell'offerta dovrà indicare i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare.

Articolo 31: Penalità

Qualora l'assegnatario della gestione:

- non provveda a coprire i manifesti scaduti, né provveda alla rimozione dei manifesti abusivi o collocati fuori dagli appositi impianti, incorrerà nella penalità di € 25,00 per ogni manifesto irregolare e per ogni giorno di ritardo mentre per ogni manifesto affisso senza la dicitura prescritta dall'articolo 1 del presente capitolato, la penalità ammonta a € 30,00;

- presenti in ritardo documenti, elenchi periodici, note e registri richiesti dai Comuni, incorrerà nella penalità di € 50,00 al giorno;

- non provveda o provveda in ritardo ad affiggere, in qualsiasi momento, su richiesta dei Comuni, manifesti od avvisi anche, in casi eccezionali, nelle ore notturne, festive o prefestive, incorrerà nella penalità di € 100,00 al giorno;

In tutti gli altri casi in presenza di violazione degli obblighi assunti e/o delle disposizioni di legge ovvero in caso di giustificate lamentele da parte dell'utenza, i Comuni intimano all'assegnatario della gestione di adempiere alle disposizioni violate ovvero di fornire adeguate giustificazioni per sanare la situazione di inadempienza tramite formale diffida eseguita con lettera raccomandata da recapitarsi a mano o a mezzo del servizio postale, ovvero a mezzo telegramma. L'assegnatario della gestione deve ottemperare entro dieci giorni. I Comuni, sulla base delle motivazioni addotte, si riserva di applicare una penalità da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00. In caso di violazione di obblighi assunti o disposizioni di legge che prevedono adempimenti materiali, trascorsi inutilmente i dieci giorni, è facoltà dei Comuni far eseguire anche a terzi detti adempimenti, imputando le spese all'assegnatario.

L'importo relativo alle suddette penalità e/o alle suddette spese dovrà essere versato alla Tesoreria comunale entro 5 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

In caso di inadempienza i Comuni si riservano la facoltà di trattenere tutte le somme comunque dovute direttamente dalla cauzione.

Per il tardivo versamento delle somme dovute dal Concessionario si applica un'indennità di mora sugli importi non versati, rapportata al tasso legale vigente, che può essere riscossa dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché una penale di € 100,00 al giorno.

Nel caso di reiterate infrazioni, il Comune potrà procedere alla revoca della concessione.

Articolo 32: Rescissione del contratto di concessione

Prima del termine naturale della concessione l'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del contratto per colpa del Concessionario nel caso in cui il Concessionario medesimo:

- subisca la cancellazione dall'Albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs 446/97 istituito con DM 289/2000;
- non inizi i servizi oggetto della concessione alla data fissata dal Comune;
- non reintegri la cauzione definitiva in caso di parziale escussione;
- conferisca il servizio in appalto a terzi;
- non effettui i versamenti delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- commetta gravi inadempimenti rispetto agli oneri ed obblighi contrattuali e previa diffida da parte del Comune non provveda a sanarli;
- commetta dolo o colpa grave ai danni dell'Ente o dei contribuenti nella gestione dei servizi oggetto di concessione;
- venga dichiarato fallito;
- quando non vengono rispettati da parte del Concessionario, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi sopra esplicitati, alla ditta non spetta alcun indennizzo e l'Amministrazione ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre ad esigere le eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato al Comune.

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali, inoltre, fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla ditta successiva in graduatoria o ad altra ditta attraverso una nuova gara e/o secondo le modalità previste dalla legge. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione stessa.

Nel caso in cui il Comune decidesse di passare, nel corso della durata della concessione, dall'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità all'applicazione del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e/o dall'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche all'applicazione del canone (C.O.S.A.P.) la concessione si intende confermata fino alla sua naturale scadenza.

Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative volte alla trasformazione/modificazione delle imposte oggetto di affidamento in altre tipologie di entrata di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione, le parti potranno

concordare una rimodulazione dei corrispettivi e/o rinegoziazione delle condizioni contrattuali in modo da ripristinare il sinallagma contrattuale iniziale.

E' fatta comunque salva la facoltà da parte del Comune e del concessionario di recedere dal contratto, qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sulle modifiche da apportare in seguito a quanto previsto al comma precedente, con preavviso di almeno trenta giorni.

Ai sensi dell'art. 1 – comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012, il Comune ha altresì diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al concessionario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite con riferimento alla validità biennale del contratto, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il concessionario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Articolo 33: Riservatezza

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 (tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali), il Comune, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti, designa l'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento dei servizi, necessariamente acquisirà.

L'aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio in concessione;
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di concessione. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso alla Amministrazione entro il termine tassativo di 30 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte sono rilevanti ai fini degli articoli 31 e 32 del presente capitolato.

Si rileva che ai sensi del D.Lgs 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'aggiudicatario è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della legge medesima.

L'Amministrazione si riserva comunque di dettagliare con precisione i termini del trattamento a seguito dell'indicazione da parte della ditta aggiudicataria delle persone incaricate al trattamento.

L'impresa concessionaria assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso dell'impresa concessionaria, nonché i concetti, le idee e le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Ente, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dal Comune di _____ nello svolgimento del rapporto contrattuale.

L'impresa concessionaria è tenuta in ogni caso all'osservanza del D. Lgs. 196/2003, indicando il Responsabile della Privacy; gli operatori sono altresì tenuti all'osservanza della predetta normativa, oltre che alle indicazioni operative fornite dal Comune.

Articolo 34: Tutela dei dati personali

In ossequio a quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi

previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organizzazioni di vigilanza e controllo.

Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dall'art. 11 del D. Lgs. citato.

Articolo 35: Flussi finanziari (Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie")

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010, l'impresa appaltatrice assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso Poste Italiane S.P.A., dedicati anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della suddetta Legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della predetta Legge 136/2010, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 36: Riserve

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare parti dei servizi, di sostituire parzialmente o integralmente un servizio con un altro della medesima specie o di sopprimerne uno o più di uno, con un preavviso di almeno un mese, anche in caso di variazione della normativa tributaria riguardanti il tributo oggetto della concessione.

In tutti i casi sopraindicati l'Amministrazione Comunale ne darà tempestiva comunicazione al concessionario concordando con esso le modalità operative e le eventuali prestazioni.

Articolo 37: Foro Competente

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nella presente concessione si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla risoluzione per via amministrativa e in particolare non venga raggiunto l'accordo bonario così come definito dall'articolo 240 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm., la competenza sarà deferita al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile.

Le parti si obbligano comunque ad esperire il tentativo di conciliazione prima di adire al giudice ordinario.

Articolo 38: Spese contrattuali

Le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'assegnatario.

Articolo 39: Norme generali

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato d'Oneri valgono le norme del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dei Regolamenti del Comune in quanto applicabili, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato di cui al Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924, del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del Codice Civile, se ed in quanto applicabili.

Articolo 40: Norma transitoria

Per lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato l'Impresa aggiudicataria dell'appalto favorirà l'impiego del personale dipendente dell'Impresa cui sono attualmente affidati i servizi stessi secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. di settore e delle norme di legge e regolamentari applicabili.